

Formulario: che cosa fare nelle aree portuali

Si fa riferimento all'obbligo del formulario nelle aree portuali e si chiede quali siano i soggetti obbligati all'emissione dello stesso. In particolare si chiede chi sia il produttore: nave? Ditta concessionaria (che ai sensi del Dlgs 182/2003 è autorizzata alla raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi prima del loro avvio a recupero o smaltimento)? Agenzia raccomandataria? Autorità portuale? Inoltre a seguito dell'individuazione del produttore chi sarà il detentore? L'unica certezza la si ha sul trasportatore e sul polo di smaltimento finale. A chi andrà inviata perciò la quarta copia del formulario da parte del trasportatore al fine di ottemperare agli adempimenti legali-amministrativi previsti dal Dlgs 152/2006 e dal Dlgs 182/2003?

Risponde Paola Ficco

Il Dlgs 152/2006, si occupa in alcuni punti dei cd. "rifiuti portuali". In particolare:

- articolo 208, comma 14: "Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente (omissis);"
- articolo 265, comma 2, (al pari dell'abrogato articolo 57, comma 6-bis, Dlgs 22/ 1997): "In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo (n.d.A. e non trasporto), deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose."

Quindi, l'Ordinamento riconferma, integralmente, la vigenza del Dlgs 182/2003 in tutti i suoi aspetti; inoltre si riserva di adottare uno specifico documento di trasporto. Tuttavia, nel confermare la vigenza del Dlgs 182/2003 cit. il Dlgs 152/2006 riporta in tutta la sua evidenza l'articolo 2, comma 2, Dlgs 182/2003 medesimo: "I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (omissis).".

Il combinato disposto di tutte le disposizioni testé richiamate indica chiaramente l'assoggettamento al generale regime dei rifiuti come previsto dal Dlgs 152/2006, compreso l'obbligo di formulario, poiché la relativa esenzione non esiste all'articolo 193, di tale testo, dedicato - appunto - al formulario per il trasporto dei rifiuti.

Per i rifiuti provenienti dalla nave, il produttore del rifiuto è sicuramente la nave (o meglio il suo armatore) e certamente non la ditta che raccoglie i rifiuti né l'Autorità portuale. Il detentore è innanzitutto il produttore, poi la ditta che raccoglie i rifiuti, poi il trasportatore e da ultimo il destinatario. La categoria della detenzione è ascrivibile a chiunque entri in

rapporto materiale con i rifiuti, a prescindere dal titolo giuridico sottostante.

Ma l'individuazione del detentore soccorre solo nel caso in cui il produttore non sia materialmente individuabile. Quindi, nel caso (remoto e astratto) in cui una nave scarichi sulla banchina del porto un carico dei rifiuti e si dilegui, è ovvio che il detentore sarà la ditta che raccoglie i rifiuti.

Pertanto, la quarta copia del formulario dovrà essere inviata all'armatore della nave che ha scaricato i propri rifiuti in quel determinato porto, anche se ubicato in uno Stato terzo.

Si è consapevoli che l'articolo 6, comma 1, Dlgs 182/2003 stabilisce che: "Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'autorità marittima da effettuarsi (omissis).".

Questo non significa che la nave sia esentata dal formulario (anche perché esso, al pari del registro e del Mud, non è un "obbligo di notifica"). Inoltre, il citato allegato III deve essere compilato "prima" di entrare nel porto; quindi, la nave non sa a chi darà i propri rifiuti né dove andranno.

Nessuna esenzione è prevista né in ordine ai registri né in ordine al Mud; semplicemente l'articolo 4, comma 6, Dlgs 182/2003 stabilisce che "Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997". Quindi, il Legislatore opera in tal modo una sostituzione del soggetto che invierà il Mud e terrà i registri in luogo della nave. Ma non così si comporta in ordine al formulario.

Pertanto, poiché il Dlgs 152/2006 (al pari dell'abrogato Dlgs 22/1997) rappresenta la disciplina generale derogabile ad opera della disciplina speciale (Dlgs 182/2003) solo laddove esplicitamente da questa previsto, non si può non concludere - allo stato dell'assetto legislativo attuale - per la necessità del formulario.

Molti, per sottrarsi a tale obbligo individuano le aree portuali come "aree private" il che, a mente dell'articolo 193, comma 9, Dlgs 152/2006, esenta dal formulario. Tuttavia, non si ritiene che le aree portuali siano aree private.